



CITTA' DI MARSALA

Medaglia d'oro al Valore Civile
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

SETTORE - AFFARI ISTITUZIONALI - CONTRATTI - SUAP E SUE

Provvedimento Unico n° 3784 del 10/03/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING VINCA - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DENOMINATO "SARCO", DI POTENZA NOMINALE DI 2.916,00 KW, COMPRESSE LE INFRASTRUTTURE NECESSARIE PER LA CONNESSIONE, DA UBICARE IN MARSALA C/DA PONTE FIUMARELLA-DITTA SARCO IMMOBILIARE SRL

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata in data 28/02/2024 prot. 24328, dal Sig. **Spanò Antonio Ugo** nato a Marsala il 13/06/1969 ed ivi residente in Via Dello Sbarco, 75 – CF.SPNNNG69H13E974U – in qualità di Amministratore Unico della Ditta **SARCO IMMOBILIARE S.R.L.** P.Iva 02787880810 finalizzata all'attivazione della procedura di verifica (screening) di Incidenza ed art.5 del D.P.R. N°357/97 del D.A. n. 36 del 14/02/2022 e D.A. n. 237 del 29/06/2023 (Fase1) per il progetto denominato **“Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, per la produzione di energia elettrica denominato “SARCO”, di potenza nominale di 2.916,00 kW, comprese le infrastrutture necessarie per la connessione, da ubicare in Marsala C/da Ponte Fiumarella”;**

VISTA la documentazione a corredo della sopra citata richiesta;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'esterno della zona ZSC ITA 010014 “Sciare di Marsala”, con distanza di 1130 mt.;

VISTI gli interventi in progetto, da eseguire nell'immobile sito in Marsala **C/da Ponte Fiumarella, snc**, sul lotto censito N.C.T. di Marsala al foglio di mappa n. 266 P.lle 280-282-255-253-172 che prevede: **“Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, per la produzione di energia elettrica denominato “SARCO”, di potenza nominale di 2.916,00 kW, comprese le infrastrutture necessarie per la connessione, da ubicare in Marsala C/da Ponte Fiumarella”;**

VISTA la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, **“Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e**

della fauna selvatica” come modificato/integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 e dal D.P.R. 5 luglio 2019, n.102;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZPC) e Zone di Protezione Speciali (ZPS)*”, successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida “*costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione, a livello nazionale di quanto disposto dall'art.6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza (VInCA), di cui all'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120*”;

VISTO il Decreto Lgs 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n.13 articolo 1 “*Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS*”;

VISTO il D.A. n. 36 del 14/02/2022 con la quale è stato abrogato il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007, “*Prime disposizioni d'urgenza relative alla modalità di svolgimento delle valutazioni di richiesta ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e ss.mm.ii.*”;

VISTO il D.A. n. 237 del 29/06/2023 “*sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14/02/2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA)*”;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 1, della Legge Regionale n.13/07, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n.354, sono attribuite ai Comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS;

VISTO il bonifico effettuato dalla Ditta **SARCO IMMOBILIARE S.R.L.** in data 12/02/2024 di € 2.000,00 quali spese di istruttoria art. 91, comma 3 della L.R. 9/2015;

VISTO il verbale e l'allegato 3 di parere negativo espressi, rispettivamente in data 04/07/2024 e 31/07/2024 dall'Organismo Consultivo per le valutazioni di incidenza ai sensi dell'art.1 comma 1 della Legge Regionale n°13 del 08/05/2007;

VISTA la comunicazione inoltrata tramite portale impresainungiorno.gov.it alla ditta con prot. n. 150288 del 15/11/2024 di questo Ufficio Suap di esito negativo per la Valutazione di Incidenza di livello I (Screening) ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/2019;

VISTA l'integrazione documenti (Osservazioni) inviata dalla Ditta in data 23/11/2024 prot. n.1550917 trasmessi in data 17/01/2025 prot. n. 5763 all'Organismo Consultivo per le valutazioni di incidenza ai sensi dell'art.1 comma 1 della Legge Regionale n°13 del 08/05/2007;

VISTO il verbale e l'allegato 3 di conferma parere negativo espressi in data 27/02/2025 dall'Organismo Consultivo per le valutazioni di incidenza ai sensi dell'art.1 comma 1 della Legge Regionale n°13 del 08/05/2007, con le seguenti motivazioni:

LETTE ed ESAMINATE le osservazioni prodotte dal proponente, con la citata nota protocollo n.5763/2024 del 17/01/2025.

VALUTATO E CONSIDERATO che il proponente, con le osservazioni trasmesse non aggiunge ulteriori elementi utili ad una successiva valutazione del progetto.

VALUTATA la forte pressione antropica presente nell'area di intervento per la presenza massiccia di attività di trattamento rifiuti, gestione rifiuti speciali, centri di raccolta, depositi e capannoni industriali di vario tipo.

RITENUTO che per le informazioni acquisite permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa sul SIC ITA010014, e che quindi necessita l'adozione di misure di mitigazioni e compensazioni da valutare con un successivo livello di studi, intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un piano, progetto od intervento, durante o dopo la sua realizzazione.

RITENUTO che il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in esame, debba essere analizzato in modo approfondito, cumulativamente con le attività insistenti sull'area di intervento.

Per quanto sopra esposto si conclude che:

RITENUTO che il progetto così come proposto determina incidenza significativa, ovvero pregiudica il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

RITENUTO di poter disporre assoluta con esito negativo la procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (fase 1), ai sensi dell'art. 9 del D.A. n. 36 del 14/02/2022, che ha abrogato il D.A. n. 53 del 30/03/07 e ss.mm.ii., per il progetto denominato ***“Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, per la produzione di energia elettrica denominato “SARCO”, di potenza nominale di 2.916,00 kW, comprese le infrastrutture necessarie per la connessione, da ubicare in Marsala C/da Ponte Fiumarella”***;

DETERMINA

Conclusa con esito negativo la procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (Fase 1), ai sensi dell'art.5 del D.P.R. N°357/97 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dell'art. 9 del D.A. n. 36 del 14/02/2022, per il progetto denominato ***“Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, per la produzione di energia elettrica denominato “SARCO”, di potenza nominale di 2.916,00 kW, comprese le infrastrutture necessarie per la connessione, da ubicare in Marsala C/da Ponte Fiumarella ”***, per le seguenti motivazioni:

LETTE ed ESAMINATE le osservazioni prodotte dal proponente, con la citata nota protocollo n.5763/2024 del 17/01/2025.

VALUTATO E CONSIDERATO che il proponente, con le osservazioni trasmesse non aggiunge ulteriori elementi utili ad una successiva valutazione del progetto.

VALUTATA la forte pressione antropica presente nell'area di intervento per la presenza massiccia di attività di trattamento rifiuti, gestione rifiuti speciali, centri di raccolta, depositi e capannoni industriali di vario tipo.

RITENUTO che per le informazioni acquisite permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa sul SIC ITA010014, e che quindi necessita l'adozione di misure di mitigazioni e compensazioni da valutare con un successivo livello di studi, intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un piano, progetto od intervento, durante o dopo la sua realizzazione.

RITENUTO che il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in esame, debba essere analizzato in modo approfondito, cumulativamente con le attività insistenti sull'area di intervento.

Per quanto sopra esposto si conclude che:

RITENUTO che il progetto così come proposto determina incidenza significativa, ovvero pregiudica il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

–

Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani – Servizio 16;

Il presente provvedimento ha validità di anni 5 (cinque).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima pubblicazione.

Dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso automaticamente dalla procedura informatica all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online;

Dare atto che la pubblicazione per estratto nella sezione “Archivio atti amministrativi” ai sensi dell’art.18 della legge regionale 22/2008, come modificato dall’art.6 della legge regionale 11/2015, avverrà automaticamente, mentre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” sarà curata dal responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento:F.to Vincenzo Galfano
ISTR. DIRETTIVO TECNICO Stefano Pipitone

Marsala,10/03/2025

Il Dirigente
Andrea Giacalone / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale